



**AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. **1476**  
Del 26 OTT. 2020

**OGGETTO:** Presa d'atto ed esecuzione della sentenza n. 1712/2020 del 18 giugno 2020 Tribunale di Bari – Sezione Lavoro.

**Il Direttore Generale**

Vista la deliberazione n. 1492/DG del 05/09/2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata, dal Direttore AGRU, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

**Premesso** che il sig. C. G., specialista ambulatoriale interno convenzionato presso questa ASL BA, ha promosso ricorso dinanzi al Tribunale di Bari sez. Lavoro, chiedendo che fosse accertato il diritto al completamento orario del rapporto convenzionale a tempo indeterminato con l'attribuzione di n. 12 ore sett.li nella branca di Chirurgia Vascolare presso il D.S.S. 10, con condanna alla sottoscrizione della relativa convenzione ovvero al risarcimento del danno pari alla diminuzione patrimoniale subita per la mancata percezione della retribuzione mensile in relazione alle suddette 12 ore sett.li;

**Vista** la sentenza n. 1712/2020 emessa in data 18 giugno 2020, con la quale il Tribunale di Bari – Sezione Lavoro –, ritenendo l'incarico a tempo indeterminato nella branca di Chirurgia Vascolare per n. 12 ore sett.li presso il D.S.S. 10 un incarico professionale inerente ad attività sanitaria, non

avente carattere di studio e consulenza si è definitivamente pronunciato sul ricorso proposto dal ricorrente, così statuendo: *“dichiara il diritto del ricorrente al conferimento dell’incarico a tempo indeterminato nella branca di Chirurgia Vascolare per n. 12 ore sett.li presso la ASL BA D.S.S. 10; condanna la ASL BA al pagamento in favore del ricorrente della somma corrispondente alla mancata percezione della retribuzione mensile calcolata con decorrenza dal 12/11/2015 in relazione alle 12 ore lavorative settimanali di cui al predetto incarico, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria non cumulabili tra di loro con la stessa decorrenza; rigetta ogni ulteriore domanda; compensa integralmente tra le parti le spese processuali;*

**Preso atto** che con deliberazione n. 1531 del 09/08/2019, in un caso analogo, si è ritenuto di non proporre impugnativa al fine di evitare l’alea di un giudizio che avrebbe potuto comportare il rischio di un’estensione del periodo risarcitorio e quindi maggiori spese per l’Azienda;

**Considerato** che l’avv. G. Valla, con nota mail pec del 07/09/2020, acquisita al prot. n. 128409/2020 dell’08/09/2020, ha comunicato il passaggio in giudicato della sentenza 1712/2020 ed ha chiesto informazioni sui tempi di liquidazione della stessa;

**Vista** la nota prot. n.36618/2020 del 03/07/2020 con la quale la SBL comunica la copertura della spesa per un importo di €.90.000,00;

**Vista** la nota del 15/10/2020, acquisita al prot. n. 58951/2020 del 16/10/2020 con la quale l’avv. Valla comunica la propria adesione al prospetto contabile elaborato dall’Area Gestione Risorse Umane ed inviato in allegato alla nota della SBL prot. n. 142700/2020 del 06/10/2020;

**Ritenuto**, pertanto, di dover prendere atto della predetta sentenza del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro n. 1712/2020 e di corrispondere al ricorrente l’importo di €.91.662,26=, a titolo di mancata retribuzione mensile calcolata con decorrenza dal 12/11/2015 in relazione alle 12 ore lavorative settimanali presso il D.S.S. 10, oltre accessori come per legge, il tutto al fine di evitare gli ulteriori aggravii di costi che deriverebbero all’Amministrazione nell’ipotesi che la controparte proceda ulteriormente con l’esecuzione forzata del titolo giudiziale, ma con espressa riserva di ripetizione delle somme liquidate con il presente provvedimento qualora per qualsiasi motivo risultassero non dovute;


**Vista** la Legge 23 dicembre 1994, n. 724;

**Visto** il D. M. 1° settembre 1998, n. 352 *“Regolamento recante i criteri e le modalità per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria per ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29”;*


**Vista** la circolare 23 dicembre 1998, n. 83 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica concernente le istruzioni relative all’applicazione, in dettaglio del Decreto Ministeriale citato;

**Visto** il prospetto relativo al calcolo degli interessi legali, predisposto dall’Area Gestione Risorse Umane, dovuti al ricorrente e calcolati sulla base di quanto disposto dal Tribunale di Bari e tenuto conto del Decreto Ministeriale n. 352/1998 nella parte in cui prevede che gli interessi legali sono calcolati sulle somme dovute, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali e erariali;

Il Funzionario Istruttore Dott.ssa Rossana Renna



Il Dirigente Amministrativo A.G.R.U. dott.ssa Annamaria Quaranta





Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

### DELIBERA

Assunto quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato e confermato:

- a) di prendere atto della sentenza n. 1712/2020 emessa in data 18 giugno 2020 dal Tribunale di Bari – Sezione Lavoro;
- b) di dare esecuzione alla sentenza di cui sopra mediante la corresponsione al sig. C. G. specialista ambulatoriale interno convenzionato presso questa ASL BA fino al 31/01/2020, della complessiva somma di €. =91.662,26= a titolo di mancata retribuzione mensile calcolata con decorrenza dal 12/11/2015 in relazione alle 12 ore lavorative settimanali presso il D.S.S. 10, oltre interessi e rivalutazione per complessivi €. =784,33=
- c) di dare atto che l'importo complessivo del presente provvedimento pari a €. =113.244,76= è così rilevato in Contabilità Generale:
  - conto 230.120.00105 "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" anno 2015 per €. =90.000,00= a titolo di mancata retribuzione mensile calcolata con decorrenza dal 12/11/2015 in relazione alle 12 ore lavorative settimanali presso il D.S.S. 10;
  - conto 733.105.00050 "Altri oneri di gestione" per €. =23.244,76=, di cui €. =1.662,26= a titolo di mancata retribuzione mensile calcolata con decorrenza dal 12/11/2015 in relazione alle 12 ore lavorative settimanali presso il D.S.S. 10 (importo a differenza), €. =13.006,88= per oneri sociali, €. =7.791,29= per I.R.A.P., €. =784,33= per interessi e rivalutazione monetaria;
- d) di trasmettere copia del presente provvedimento a cura dell'Area Gestione Risorse Umane:
  - all'interessato per il tramite dello Studio Legale Avv. Valla Giacomo;
  - a cura della Segreteria della Direzione Generale dell'ASL;
  - alla Struttura Legale e alla G.R.F. per gli adempimenti di propria competenza.

